



# Scuola di Diritto Avanzato

Direttore scientifico: **Luigi VIOLA**

[www.scuoladirittoavanzato.com](http://www.scuoladirittoavanzato.com)

**OverLex**.com  
PORTALE GIURIDICO

18.01.2016

## **Tempo impiegato per la correzione degli elaborati: è irrilevante**

*I tempi di correzione sono di per sé privi di significato, sia in quanto manca una predeterminazione, ad opera della legge o del regolamento, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti, sia perché non è possibile stabilire quali concorrenti abbiano fruito di una maggiore o minore considerazione e se quindi il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato, tenuto conto anche del compito meramente presuntivo derivante dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei concorrenti e/o degli elaborati scrutinati. Si aggiunga che i componenti della Commissione, in ragione delle loro specifiche competenze poste a base degli atti di nomina, sono in grado di valutare in breve tempo un elaborato, anche tenuto conto della sostanziale omogeneità dei temi trattati in sviluppo delle tracce assegnate.*

**T.A.R. Umbria - Perugia – sezione prima, sentenza del 17.12.2015, n. 560**

*...omissis...*

1. - Con il primo motivo di ricorso si deduce dunque l'illegittimità del giudizio di non ammissione alla prova orale dell'esame per avvocato espresso dalla Commissione esaminatrice per mancata predeterminazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove scritte, in violazione di quanto disposto dall' art. 12 del D.P.R. n. 487 del 1994 e dalla delibera della Commissione ministeriale in data 11 dicembre 2014.

Il motivo non appare meritevole di positiva valutazione, proprio in considerazione del fatto che i "criteri di valutazione per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense sessione 2014" sono stati indicati dalla Commissione istituita presso il Ministero della Giustizia con la nota in data 11 dicembre 2014, la quale enuclea, a pagina 2, otto dettagliati criteri da adottare per la valutazione degli elaborati scritti, non richiedenti ulteriori specificazioni da parte delle Sottocommissioni operanti nei vari distretti territoriali. Ed è oggetto di fraintendimento l'assunto di parte ricorrente secondo cui tali criteri fissati dalla Commissione Centrale avrebbero dovuto essere tecnicamente recepiti. Invero la "circolare" dell'11 dicembre 2014 precisa che "i sopra indicati criteri dovranno essere fatti propri dalle Sottocommissioni e degli stessi dovrà esserne data lettura ai

candidati in sede di esame", descrivendo dunque un automatismo applicativo, che non richiede recepimenti volontari od addirittura facoltativi. I criteri per la valutazione degli elaborati scritti sono, per tutte le Sottocommissioni, quelli indicati nella nota della Commissione Centrale in data 11 dicembre 2014, senza necessità di espressi richiami o rinvii, a prescindere dunque anche dal problema dell'applicabilità agli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense della disposizione di cui all' art. 12 del D.P.R. n. 487 del 1994, propriamente applicabile per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche Amministrazioni, disciplinando le modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.

2. - Il secondo motivo concerne poi il preteso difetto di motivazione del giudizio espresso dalla Commissione esaminatrice mediante mero voto numerico.

Anche in tale caso la censura non appare meritevole di positivo apprezzamento.

Viene ancora una volta in rilievo la questione della adeguatezza del voto numerico come motivazione del giudizio espresso dalla Commissione esaminatrice, dibattuta quanto meno a fare tempo dall'entrata in vigore dell' art. 3 della L. n. 241 del 1990.

Pur trattandosi di un tema non facilmente definibile in astratto, stante la diversità, sul piano concettuale, tra motivazione ed esternazione del giudizio, non può comunque trascurarsi che, secondo l'ormai prevalente (seppure non univoco) indirizzo giurisprudenziale, il voto numerico attribuito alle prove scritte dell'esame di abilitazione della professione di avvocato esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale dell'organo collegiale all'uopo preposto, contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, anche qualora non siano rinvenibili segni grafici o glosse di commento a margine degli elaborati, la cui apposizione costituisce una mera facoltà, e, siccome correlato ai criteri di valutazione adeguatamente enucleati dalla Commissione Centrale presso il Ministero della Giustizia nella seduta dell'11 dicembre 2014, consente il sindacato giurisdizionale sul potere amministrativo esercitato (esattamente in termini T.A.R. Campania, Sez. VIII, 18 settembre 2015, n. 4573; T.A.R. Molise, 12 giugno 2015, n. 221). Si tratta di un precedente specifico, concernente l'esame di abilitazione interessante il ricorrente, ma conforme ad un indirizzo stabilizzato, secondo cui i provvedimenti della Commissione esaminatrice che rilevano l'inidoneità delle prove scritte e non ammettono all'esame orale il partecipante agli esami per l'abilitazione alla professione di avvocato vanno di per sé considerati adeguatamente motivati, quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa (o comunque dalla competente Commissione istituita presso il Ministero della Giustizia) predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti (in termini Cons. Stato, Sez. IV, 6 giugno 2014, n. 2415; Sez. IV, 5 febbraio 2014, n. 517; Sez. IV, 19 dicembre 2013, n. 5063).

3. - Con il terzo motivo si deduce poi la violazione dell' art. 46, comma 5, della L. n. 247 del 2012 (recante nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) che ravvisa la motivazione del voto espresso nelle osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, allegando come nella fattispecie in esame manchino siffatte annotazioni od osservazioni (ad eccezione di un segno grafico asseritamente non decifrabile nell'atto giudiziario e nel parere di penale).

Il motivo non appare meritevole di positiva valutazione in ragione della disciplina transitoria prevista dalla L. n. 247 del 2012, ed in particolare dall'art. 49, alla stregua del quale "per i primi quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti", con la conseguenza che, ad oggi, non può annettersi alcun rilievo ermeneutico alla disposizione di cui al predetto art. 46 (in termini ord. Cons. Stato, Sez. IV, 14 gennaio 2015, n. 174; Cons. Stato, Sez. IV, 5 febbraio 2014, n. 517).

4. - Con il quarto ed ultimo mezzo si deduce essenzialmente il difetto di istruttoria in ragione dell'esiguità del tempo dedicato alla correzione degli elaborati scritti e corretti nella seduta del 24 marzo 2015, e dunque anche di quelli del ricorrente.

Anche tale motivo è infondato, alla stregua del consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui i tempi di correzione sono di per sé privi di significato, sia in quanto manca una predeterminazione, ad opera della legge o del regolamento, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti, sia perché non è possibile stabilire quali concorrenti abbiano fruito di una maggiore o minore considerazione e se quindi il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato, tenuto conto anche del compito meramente presuntivo derivante dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei concorrenti e/o degli elaborati scrutinati. Si aggiunga che i componenti della Commissione, in ragione delle loro specifiche competenze poste a base degli atti di nomina, sono in grado di valutare in breve tempo un elaborato, anche tenuto conto della sostanziale omogeneità dei temi trattati in sviluppo delle tracce assegnate (T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, 19 novembre 2015, n. 772; Cons. Stato, Sez. IV, 18 giugno 2009, n. 3991).

5. - E' infine inammissibile l'allegazione, svolta con la memoria in data 24 luglio 2015, con cui si deduce la correttezza delle soluzioni proposte dal ricorrente nelle varie tracce oggetto delle prove d'esame, se non altro perché non proposta ritualmente, con il ricorso introduttivo, ovvero con motivi aggiunti.

6. - In conclusione, alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere respinto. Sussistono tuttavia giusti motivi, connessi all'esistenza di un margine di opinabilità nella tematica trattata, per compensare tra le parti le spese di giudizio.

p.q.m.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Cesare Lamberti, Presidente

Stefano Fantini, Consigliere, Estensore

Massimo Santini, Primo Referendario